

Spett.le
SALLEMI CARBURANTI S.r.l.
Via Piave s.n.
97013 COMISO (RG)

GARANZIA BANCARIA N.

Premesso che:

- con Contratto di Fornitura del e relativo Contratto di Cessione in uso gratuito del, formalizzati fra le parti e debitamente registrati, la Ditta....., con sede in(…), Via n°, si è tra l’altro impegnata nei Vostri confronti a provvedere al pagamento, alle scadenze dovute, di quanto previsto dagli artt. Art. 2) e 3) del Contratto di Fornitura e dall’art. 16) del Contratto di Cessione in uso gratuito;
- da parte Vostra è stato richiesto che le obbligazioni a carico della Spett.le Ditta, di cui al precedente punto, siano garantite da primaria Banca;

tutto ciò premesso

la sottoscritta **BANCA**, con sede sociale e centrale in, Via (C.F.) – , iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari, e per essa il Dott., nato a il, nella qualità di Dirigente autorizzato al rilascio di garanzie bancarie, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del, con la presente si impegna irrevocabilmente a versarVi entro il massimale globale di € (euro.....) a Vostra prima richiesta scritta, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni da parte della Ditta e/o successori o aventi causa, o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del Vostro credito, quell’importo che sarete ad indicarci come dovutoVi dalla Ditta e/o successori o aventi causa a titolo di mancato pagamento delle forniture e/o di mancato rilascio dell’impianto – per sorte capitale, interessi, penale contrattuale e spese - in forza della sottoscrizione dei due Contratti di Fornitura e di Cessione gratuita indicati in premessa, che

dichiariamo di ben conoscere in ogni sua parte, alla sola condizione che ci produciate Vostra richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. ed indichiate la somma considerata come dovutaVi in relazione alla presente.

Rinunciamo inoltre espressamente ad avvalerci delle facoltà previste dall'art. 1955 C.C., nonché ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 C.C. riconoscendoVi pertanto il diritto di esercitare le proprie istanze anche oltre i termini fissati nel suddetto articolo, fino a 90 giorni dalla data della disdetta.

Il pagamento, in ipotesi di escussione, dovrà essere eseguito con valuta corrispondente alla data di richiesta di incasso della garanzia.

La presente garanzia avrà validità sino al

Per qualsiasi contestazione comunque dipendente dal presente atto, sarà competente esclusivamente l'autorità giudiziari di Ragusa.

_____, li